

COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Convenzione accessiva dei servizi di rimozione, custodia e blocco dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti a seguito di furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi

L'anno duemilaquattordici e questo dì _____ del mese di _____
in Pietrasanta, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge, tra :

- il Comune di Pietrasanta - C.F. 00188210462 - con sede in Pietrasanta - Piazza Matteotti n. 29, legalmente rappresentato dal Massimiliano Dott. Germiniasi Dirigente del settore Polizia Municipale (P.M.) nato a il e domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene al presente atto in forza dello Statuto Comunale, del Regolamento Comunale dei contratti e dell'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3573 del 30 dicembre 2011;

E

- la Ditta _____ C.F. _____
con sede in _____ Via _____
legalmente rappresentata da _____
nato\ a _____ il _____ e
domiciliato\ a per la carica ove sopra, il tutto come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di Pietrasanta.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Il Comune di Pietrasanta, come sopra rappresentato, affida in convenzione alla Ditta che, come sopra rappresentata, accetta, i seguenti servizi:

- a) la rimozione, traino e custodia di veicoli, e/o il blocco degli stessi, in applicazione dell'art. 159 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.vo 30.04.92, n. 285 e ss. mm. ii.;
- b) la rimozione , traino e custodia dei veicoli, sottoposti a sequestro amministrativo e/o giudiziario;
- c) la rimozione, traino e custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo;
- d) la rimozione, traino e custodia dei veicoli rinvenuti in seguito a furto, quando il proprietario e/o il denunciante o chi per essi non provveda o ne sia impossibilitato;
- e) la rimozione, traino e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando il

proprietario e/o il denunciante o chi per essi non provveda o ne sia impossibilitato;

f) la rimozione o spostamento di veicoli, per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, nonché di interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari che comportino interventi indifferibili;

g) altri interventi non ricompresi nelle lettere precedenti;

Il Corpo di Polizia Municipale si avvarrà della ditta affidataria del servizio, anche nei casi in cui gli interventi sopra elencati siano posti a carico dell'Erario in quanto, in mancanza di una specifica regolamentazione, lo stesso è chiamato comunque ad intervenire. In tal caso il Comando di Polizia Municipale ne darà comunicazione all'Autorità competente per la liquidazione e il pagamento delle spese sostenute, fermo restando che il Comando di Polizia Municipale e il Comune di Pietrasanta, in siffatta ipotesi, resteranno estranei a tutti gli effetti a qualsivoglia rapporto e/o pretesa e/o contenzioso sorgente in dipendenza dell'intervento così richiesto e disposto.

Resta altresì inteso che, ai sensi dell'art. 394 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, la custodia dei veicoli sequestrati deve essere effettuata in locali appartenenti a soggetti indicati nell'apposito elenco annualmente predisposto dal competente Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura);

2. La Ditta appaltatrice si impegna ad effettuare tutti i servizi di cui al comma 1, limitatamente alle seguenti tipologie di veicoli:

ART. 2 DURATA

1. La convenzione dei servizi di cui al precedente art. 1 ha durata biennale, a decorrere dalla data della stipulazione della presente convenzione, ed è soggetta a rinnovo espresso, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Legge 23/12/1994, n. 724.

2. A tale fine, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla rinnovazione della presente convenzione, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante apposito atto da rendere noto all'appaltatore con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima di ogni scadenza biennale.

3. L'appaltatore ha facoltà di recesso dalla presente convenzione, da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima di ogni scadenza biennale.

4. Sia nel caso di mancato rinnovo espresso da parte dell'Amministrazione Comunale, sia nel caso di disdetta da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni tutte della presente convenzione, fino all'individuazione del nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a tre mesi successivi alla scadenza biennale.

ART. 3 REQUISITI DELL'APPALTATORE

1. Si dà atto che l'appaltatore è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. 495/92 e dall'art 394 e ss. mm.ii. e, in particolare, il medesimo dichiara di essere

fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile in conformità con le prescrizioni dell'art. 4, D.M. 4 settembre 1998, n. 401.

2. L'appaltatore, inoltre, attesta che tale polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e comprende le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.

3. A tal proposito l'appaltatore solleva il Comune di Pietrasanta da ogni e qualsiasi responsabilità, sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante l'intera vigenza della presente convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

4. Il venir meno di anche uno solo dei requisiti previsti dall' art. 354 del D.P.R. 495/92, nonché l'esclusione dall'elenco delle depositerie autorizzate dalla Prefettura di Lucca per la custodia dei veicoli a motore sequestrati o fermati in via amministrativa ai sensi e per gli effetti della Legge 689/1981 e del nuovo Codice della Strada approvato con D. L.gs. 285/1992 comporterà la revoca della convenzione.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI ALLA RIMOZIONE E DEGLI ATTREZZI A CHIAVE PER IL BLOCCO

1. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con i seguenti veicoli, per i quali, ai sensi dell'art. 354 c. 2, del D.P.R. 495/92, vengono di seguito riportati gli estremi di identificazione e di omologazione:

1)

2)

2. Detti autoveicoli, ciascuno dei quali possiede le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del D.P.R. 495/92, così come specificate nell'Appendice IV al Titolo I dello stesso D.P.R., sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale. La Ditta appaltatrice si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e Navigazione ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 12.

3. In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale l'appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale specificandone le cause e la durata prevedibile, potrà essere utilizzato altro mezzo idoneo, omologato per lo scopo ed in possesso delle caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92.

4. Gli attrezzi a chiave utilizzati per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'art. 159, c. 3 del Nuovo Codice della Strada, dovranno essere di tipo omologato, conformi a quanto prescritto dall'art. 355 del D.P.R. 459/92 e ss. mm.ii., e l'appaltatore dovrà disporre almeno di n. 5 (cinque) attrezzi a chiave omologati, pena la revoca immediata della convenzione dell'intero servizio di rimozione, custodia e blocco dei veicoli nei confronti dell'appaltatore inadempiente.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi di cui all'art. 1 della presente convenzione devono essere garantiti, da parte dell'Appaltatore, tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24).

2. Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Municipale al quale è

demandata l'organizzazione del servizio, garantendo di norma a ciascuna impresa aggiudicataria un pari numero di giorni feriali e festivi nell'arco dell'anno. Le imprese appaltatrici sono inserite in calendario di turnazione, impostato secondo i criteri di cui sopra. Il Comando di Polizia Municipale può derogare ai turni stabiliti: in caso di indisponibilità o mancata risposta alla chiamata da parte dell'impresa di turno; in caso di indisponibilità degli attrezzi per il blocco dei veicoli; in caso di indisponibilità di un carro attrezzi idoneo per il veicolo da rimuovere.

3. La richiesta dovrà essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 25 minuti dalla richiesta stessa.

4. In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l'effettuazione del servizio, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire nota scritta) specificando le cause e la durata prevedibile di interruzione del servizio. Eventuali periodi di sospensione del servizio per ferie, dovranno essere comunicati al Comando di Polizia Municipale con preavviso di almeno 7 giorni.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, l'Appaltatore si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale ai sensi della normativa vigente.

ART. 6 DEPOSITO DEI VEICOLI RIMOSI

1. Il deposito dei veicoli rimossi dovrà avvenire in luoghi idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 495/92 e ss. mm.ii..

2. L'appaltatore è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del D.P.R. 495/92.

ART. 7 RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI

1. Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe stabilite con D.M. n. 401/1998 che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciando quietanza.

2. La riconsegna dei veicoli agli aventi diritto dovrà essere garantita dall'Appaltatore tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24).

3. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del ritirante e gli estremi di un documento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

4. Il custode dovrà trasmettere al Comando di Polizia Municipale con cadenza settimanale copia dei verbali di restituzione dei veicoli agli aventi diritto; dovrà inoltre tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e di termine della relativa custodia.

5. Il custode è tenuto a comunicare entro giorni 4 (quattro) dall'avvenuta rimozione il mancato ritiro del veicolo a lui affidato a seguito della rimozione mediante comunicazione da presentare via fax al Comando Polizia Municipale, al fine di poter attivare le procedure previste (accertamenti sulla provenienza veicolo D.P.R. 189/2001).

ART. 8 BLOCCO DEL VEICOLO

1. In alternativa alla rimozione, la Polizia Municipale può disporre, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
2. Per la rimozione del blocco, l'avente diritto deve farne richiesta alla Polizia Municipale, che provvederà ad inviare sul posto il personale addetto della Ditta appaltatrice del servizio.
3. La rimozione del blocco è effettuata previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le tariffe stabilite con D.M. n. 401/98. L'appaltatore del servizio procede direttamente alla riscossione delle somme suddette e provvede alla rimozione del blocco redigendo apposito verbale di cui una copia è rilasciata all'avente diritto insieme alla quietanza di pagamento delle spese.
4. Le operazioni di bloccaggio avvengono di norma senza la presenza dell'operatore di Polizia Municipale. Dell'avvenuta rimozione del blocco l'appaltatore deve dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
5. Le operazioni di sbloccaggio dovranno essere garantite dall'appaltatore tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto l'arco della giornata (24 ore su 24), nel rispetto dei termini di intervento di cui all'art. 5, comma 3.

ART. 9 TARIFFE

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte degli appaltatori di cui all'art. 354, c. 1, del D.P.R. 495/92 e ss. mm.ii. sono determinate come segue e devono intendersi non comprensive di I.V.A. che va quindi calcolata separatamente:

RIMOZIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 1,5 t. *	
DIRITTO DI CHAMATA	€ 15,00
OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO E SCARICO	€ 25,00
INDENNITA' CHILOMETRICA (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento al luogo del deposito)	€ 2,00

RIMOZIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 t. E FINO A 3,5 t.*	
DIRITTO DI CHAMATA	€ 20,00
OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO E SCARICO	€ 35,00
INDENNITA' CHILOMETRICA (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento al luogo del deposito)	€ 3,00

Le tariffe per il blocco dei veicoli sono individuate come segue:*

Intervento, bloccaggio e rimozione degli attrezzi blocca ruote	€ 50,00
Intervento parziale	€ 25,00

*La variazione in base all'indice Istat dei due anni precedenti è inferiore a € 0,50 (zero/50) e conseguentemente non si procede alla relativa rivalutazione delle tariffe.

RIMOZIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t.

Si applicano le tariffe indicate per i veicoli di massa complessiva a pieno carico

superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Diversamente, la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 401/98 gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

- operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere "A", "B" e "C" dell'art. 1, c. 1, devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rispettivamente rimossi e trasportati. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico e allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
 - Operazioni notturne o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;
 - Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. 495/1992, come modificato dall'art. 294 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
4. Al fine di poter agire nei confronti del contravventore inadempiente l'Appaltatore potrà annotare le generalità dello stesso con l'assistenza dell'agente accertatore.
 5. Al veicolo rimosso o bloccato, non ritirato dall'avente diritto entro 180 giorni dalla notificazione del verbale, si applica il comma 4 dell'art. 215 del Codice della Strada.
 6. Nell'eventualità di rimozione di veicoli per i quali non possa essere recuperato il costo previsto o nell'immediatezza (incidenti stradali, sequestri penali rientrati nelle cosiddette spese di giustizia) o anche successivamente (negligenza nel ritiro, contestazioni sull'intervento, ecc.), la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o rimborso all'Ente concedente.
 7. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. Le ipotesi di rimozioni o spostamento di veicoli eseguiti su indicazioni del Comando di Polizia Municipale in occasione di circostanze straordinarie, manifestazioni, motivi di ordine pubblico ed altri interventi di pubblico interesse devono essere effettuate a titolo gratuito, fermo restando l'obbligatorietà dell'intervento.
 8. Resta comunque fermo che il rapporto creditorio tra la Ditta che effettua l'intervento, completo o parziale, ed il proprietario del veicolo riveste natura civilistica e che pertanto non interessa l'ente concedente l'eventuale controversia che venga ad instaurarsi tra i soggetti in questione, se non limitatamente agli adempimenti di legge in materia di rimozione.
 9. Le tariffe di cui all'art. 9 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dall'A.C., secondo le previsioni di cui all'art. 397, c. 4 del D.P.R. 495/1992, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART.10 CUSTODIA DEI VEICOLI

Le indennità giornaliere di custodia da applicarsi da parte degli appaltatori in seguito al servizio di rimozione sono determinate come segue ed evinte con esclusione dei velocipedi, dal decreto annuale depositarie anno 2005 e tariffe di cui al Prot. 34228/05/IV A.F del 16/12/2005 della Prefettura di Lucca -Ufficio Territoriale del

Governo:

VEICOLO	TARIFFA	AREA SCOPERTA	AREA COPERTA
VELOCIPEDE	TARIFFA GIORNALIERA dal 1° al 90° giorno	€ 1,00	€ 2,00
	OLTRE IL 90° GIORNO	€ 0,50	€ 1,00
CICLOMOTORI	TARIFFA GIORNALIERA dal 1° al 90° giorno	€ 2,00	€ 3,00
	GIORNALIERO OLTRE IL 90° GIORNO	€ 1,50	€ 2,00
MOTOVEICOLI.	TARIFFA GIORNALIERA dal 1° al 90° giorno	€ 2,00	€ 3,00
	GIORNALIERO OLTRE IL 90° GIORNO	€ 1,50	€ 2,00
AUTOVETTURE	TARIFFA GIORNALIERA dal 1° al 90° giorno	€ 3,00	€ 4,50
	GIORNALIERO DOPO IL 90° GIORNO	€ 2,00	€ 3,00
AUTOCARRI	TARIFFA GIORNALIERA dal 1° al 90° giorno	€ 4,00	€ 5,00
	GIORNALIERO DOPO IL 90° GIORNO	€ 2,50	€ 3,50
AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI	TARIFFA GIORNALIERA dal 1° al 90° giorno	€ 8,00	€ 9,50
	GIORNALIERO DOPO IL 90° GIORNO	€ 4,50	€ 5,00

ART. 11 CONTROVERSIE

1. L'appaltatore solleva l'Ente concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dell'attività oggetto del servizio.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Si da' atto che l'appaltatore ha costituito nelle forme di legge (deposito presso la Tesoreria Comunale, oppure mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria) la definitiva cauzione pari a € 7.971,56 a garanzia degli obblighi che esso ha assunto con la presente convenzione.

2. Su detto deposito l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla presente convenzione. Il deposito sarà svincolato allo scadere della convenzione, previa attestazione da parte del Comando di Polizia Municipale della buona esecuzione del servizio.

ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTARE

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena l'immediata risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione.

2. In caso di morte dell'Appaltatore, gli eredi subentreranno nella titolarità della convenzione fino allo scadere della convenzione, ma devono chiedere conferma entro sei mesi al concedente, sotto pena di decadenza.

3. Detta conferma è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di Legge

ART. 14 REVOCA

La convenzione ha carattere precario e l'Amministrazione Comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 2, revocarla, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno un mese prima, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto informando la parte inadempiente con semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 16 SANZIONI

1. In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nella presente convenzione, si procederà a contestazione scritta con lettera raccomandata A.R. al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All'esito della valutazione di quanto sopra, il Comandante della Polizia Municipale, ove reputi comunque sussistere l'inadempienza dell'appaltatore, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a titolo di cauzione, secondo lo schema che segue:

- a) Per la prima inadempienza richiamo formale;
- b) Per la seconda inadempienza nel corso di ogni biennio di vigenza della presente convenzione: sanzione pecuniaria di € 150,00 (centocinquanta/00).
- c) Per la seconda inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione pecuniaria di € 300,00 (trecento/00).
- d) Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00).
- e) Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: revoca della convenzione con incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 12, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dall'Amministrazione, comprese le spese ed i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.
- f) Per ritardo di presentazione alla richiesta di intervento superiore ai 25 minuti prescritti dall'articolo 5 del presente capitolato € 50,00 (cinquanta/00)

2. A prescindere da quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la convenzione di cui alla presente convenzione, con le conseguenze di cui sopra, a causa di inadempienze di particolare gravità.

ART. 17 SERVIZI ESENTI DA TARIFFA

Ogni impresa appaltatrice si impegna all'esecuzione di un numero complessivo di 20 (venti) recuperi annuali a favore del Comune di Pietrasanta, senza pretendere corrispettivi dal Comune o dai proprietari per la rimozione dei veicoli in avaria di proprietà dell'Amministrazione Comunale, per lo spostamento di veicoli per ragioni tecniche o di emergenza, connesse alla sicurezza della circolazione, oppure per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità.

ART. 18 ONERI DI CUSTODIA

In ogni caso di cessazione degli effetti della presente convenzione, restano gli oneri di custodia a carico dell'Appaltatore fino ad esaurimento dei rapporti pendenti

ART. 19 SPECIALE DOMICILIO

Ai fini del presente atto l'Appaltatore elegge speciale domicilio in Pietrasanta presso la Casa Comunale.

ART. 20 SPESE

Tutte le spese della presente convenzione e sue conseguenziali, nessuna esclusa, nè eccettuata, sono a totale carico dell'Appaltatore, che accetta di sostenerle.

ART. 21 ANTIMAFIA

Si dà atto che è stato verificato non sussistere alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia nei confronti del titolare (oppure se Società Commerciale tutti i legali rappresentanti) della ditta appaltatrice del servizio.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Lucca.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI PIETRASANTA

p. L'APPALTATORE